

Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . (1)

(Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10.12.1998)

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 01 - Oggetto.....	1
Art. 02 - Forme di raccordo e processi di concertazione.....	1
Art. 03 - Funzioni riservate alla Regione.....	2
Art. 04 - Funzioni conferite agli Enti locali (7)	2
Art. 05 - Esercizio associato delle funzioni (22).....	2
Art. 06 - Poteri sostitutivi.....	2
Art. 07 - Attribuzione delle risorse.....	2
Art. 08 - Ambito di applicazione.....	2
Capo II - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	2
Art. 09 - Disciplina generale delle funzioni.....	2
Art. 10 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 11 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 12 - Modifiche all'art. 17 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 13 - Modifiche all'art. 30 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 14 - Modifiche all'art. 36 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 15 - Modifiche all'art. 39 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Art. 16 - Modifiche all'art. 40 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5	3
Capo III - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI.....	3
Art. 17 - Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze.....	3
Art. 18 - Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze.....	3
Art. 19 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione.....	3
Art. 20 - Inquinamento delle acque. Riparto di competenze (9).....	3
Art. 21 - Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze.....	4
Capo IV - VIABILITÀ.....	4
Art. 22 - Funzioni della Regione.....	4
Art. 23 - Funzioni delle Province e dei Comuni (13)	4
Art. 24 - Disposizioni procedurali in materia di viabilità.....	4
Capo V - OPERE PUBBLICHE.....	5
Art. 25 - Opere pubbliche. Riparto di competenze (16).....	5
Capo VI - TRASPORTI.....	5
Art. 26 - Funzioni della Regione (34).....	5

Art. 27 - Funzioni delle province e dei comuni (35).....	5
Art. 27 bis – Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale (36).....	5
Art. 27 ter – Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili (37).....	6
Capo VII - ENERGIA.....	6
Art. 28 - Funzioni della Regione.....	6
Art. 29 - Funzioni delle Province.....	6
Capo VIII - PROTEZIONE CIVILE.....	6
Art. 30 - Funzioni della Regione.....	6
Art. 31 - Funzioni delle Province.....	6
Art. 32 - Riordino della normativa.....	6
Art. 32 bis – Norma finanziaria (38).....	6
Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 33 - Rinvii.....	6

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI*Art. 01 - Oggetto*

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Art. 02 - Forme di raccordo e processi di concertazione

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997 .

2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione (21) e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

Art. 03 - Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.

I bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (6)

Art. 04 - Funzioni conferite agli Enti locali (7)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 05 - Esercizio associato delle funzioni (22)

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (23)

2. Abrogato. (24)

3. Abrogato. (24)

4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'Area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 06 - Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

- a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
- b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
- c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, (25) preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 07 - Attribuzione delle risorse

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 08 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della L. 59/1997.

Capo II - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 09 - Disciplina generale delle funzioni

1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche.

2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.

Art. 10 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 11 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 12 - Modifiche all'art. 17 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 13 - Modifiche all'art. 30 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 14 - Modifiche all'art. 36 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 15 - Modifiche all'art. 39 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

Art. 16 - Modifiche all'art. 40 della l.r. 16 gennaio 1995 n. 5
omissis (2)

**Capo III - PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI**

Art. 17 - Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze

1. Nella materia "protezione della fauna e della flora" di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).

Art. 18 - Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze

Abrogato (3)

*Art. 19 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Funzioni della Regione*

1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 20 - Inquinamento delle acque. Riparto di competenze
(9)

1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque

di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo; (26)

c) l'autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l'idoneità alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell'art. 9 del DPR 8 giugno 1982, n. 470;

d) l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) e dei poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del DPR 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.

2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche relative alle seguenti attività:

a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:

1) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

2) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

b) immersione in cassa di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) (31)

c) interventi di ripascimento della fascia costiera;

d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale. (27) (28)

2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale). (29)

2 ter. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente. (29)

2 quater. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'articolo 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo) (32)

2 quinquies. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'articolo 4 del d.m. 30 giugno 2004, che le esercitano, ove necessario, in forma coordinata. La Regione si riserva la funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui le operazioni riguardino più regioni, previa istruttoria della provincia territorialmente competente. (32)

2 sexies. La Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2 del d.m. 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale, nonché criteri per le modalità del coordinamento amministrativo di cui al comma 2 quinquies (32)

3. Sono altresì attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:

- a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;
- b) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.

Art. 21 - Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze

1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:

- a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Capo IV - VIABILITÀ

Art. 22 - Funzioni della Regione

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali; (10)
- b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
- c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4. (10)
- d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
- e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
- f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
- g) abrogata; (11)
- h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo

alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo. (12)

Art. 23 - Funzioni delle Province e dei Comuni (13)

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, (4) sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:

- a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali; (14)
- b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. (5)

2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera.

3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

3 bis. È attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. (15)

Art. 24 - Disposizioni procedurali in materia di viabilità

1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l'esecuzione delle opere.

2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della LR 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L'approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della

Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.

Capo V - OPERE PUBBLICHE

Art. 25 - Opere pubbliche. Riparto di competenze (16)

1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonché l'individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilità ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c quater) e c quinquies), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.

3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.

4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.

5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell'esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all'articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies), della l.r. 1/2005.

6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale.

7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l'atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all'aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.

8. La Regione promuove l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.

Capo VI - TRASPORTI

Art. 26 - Funzioni della Regione (34)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) l'estimo navale;
- b) l'individuazione, nell'ambito del PIT di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005, degli aeroporti di interesse regionale.

Art. 27 - Funzioni delle province e dei comuni (35)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), ai sensi del presente articolo.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

4. Sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno denominato "Canale Navicelli".

5. Resta fermo il regime relativo all'invaso del Bilancino come definito dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale).

6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.

Art. 27 bis - Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale (36)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, in materia di navigazione interna, sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di:

- a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale;
- b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
- c) ispettorato di porto;
- d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2;
- e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di

interesse locale ai fini della navigabilità.

2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all'alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) grado di sviluppo territoriale esistente;
- b) funzione produttiva o turistica delle aree;
- c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;
- d) qualità ambientale.

Art. 27 ter – Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili (37)

1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies) della l.r. 1/2005 e fino alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 6, resta ferma la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l'anno 2008").

Capo VII - ENERGIA

Art. 28 - Funzioni della Regione

1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche;
- b) abrogata; (30)
- c) l'attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- d) la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
- e) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;
- g) la polizia mineraria;
- h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
- i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

Art. 29 - Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate

alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:

- a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;
- b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;
- c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma. (17)

2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.

Capo VIII - PROTEZIONE CIVILE

Art. 30 - Funzioni della Regione

Abrogato. (18)

Art. 31 - Funzioni delle Province

Abrogato. (19)

Art. 32 - Riordino della normativa

Abrogato. (20)

Art. 32 bis – Norma finanziaria (38)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l'anno 2009, euro 2.000.000,00 per l'anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziata sull'unità previsionale di base (UPB) 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all'articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvii

1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Note

1. V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l'entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla

Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

2. Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

3. Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

4. Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

5. Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

6. Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

7. Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

8. Nota soppressa.

9. Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21.

10. Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

11. Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

12. Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

13. Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

14. Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

15. Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

16. Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 1.

17. Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 26.

18. Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

19. Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

20. Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

21. Parole soppresse con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

22. Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

23. Comma così sostituito con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

24. Comma abrogato con l.r. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

25. Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

26. La presente lettera, già sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 21 poi modificata con l.r. 21 dicembre 2001, n. 64 , art. 8, viene ora così sostituita con l.r. 31 maggio 2006, n. 20 , art. 28.

27. Nota soppressa.

28. Comma così sostituito con l.r. 4 aprile 2003, n. 19 , art. 1.

29. Comma aggiunto con l.r. 4 aprile 2003, n. 19 , art. 1.

30. Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

31. Lettera abrogata con l.r. 31 maggio 2006, n. 20 , art. 28 e resa nuovamente vigente con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 2.

32. Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.1.

33. Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

34. Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 2.

35. Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 3.

36. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 4.

37. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 5.

38. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 6.